

## Allegato A

Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti";

Nelle attività di riesame o emissione delle A.I.A le Autorità Competenti dovranno accertare per tutte le installazioni soggette alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio "BATCW") l'applicazione delle BAT dal n. 1 al n. 24, prendendo in considerazione le indicazioni qui di seguito riportate.

### **BAT 1 - Sistema di gestione ambientale**

*Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche elencate dal punto I al punto XV.*

Deve essere presente un sistema gestionale, non necessariamente certificato, che prenda in considerazione tutti i punti previsti nella BAT 1, come previsto nella BAT 1 il livello di dettaglio dipende dalla complessità dell'installazione.

Il Gestore quindi dovrà indicare o il numero di certificazione o registrazione (ISO 14001 o EMAS o altra tipologia) o elencare le procedure che rispondono ai vari punti.

Si ricorda che le procedure possono e devono essere aggiornate, pertanto l'indicazione del nome della procedura all'interno dell'atto autorizzativo non pregiudica suoi cambiamenti o sostituzione con altra procedura purché tutti i punti della BAT 1 siano soddisfatti nel sistema gestionale. Non è necessario che le successive revisioni siano inviate ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure saranno oggetto di verifiche durante le visite ispettive.

### **BAT 2 - Procedure di accettazione e gestione rifiuti**

*Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate relative alle procedure di pre - accettazione, accettazione, caratterizzazione dei rifiuti, compatibilità ecc. come specificato nella BATCW.*

Per alcune tipologie di trattamento rifiuti è stato predisposto un "Protocollo di Accettazione e di Gestione Rifiuti", scaricabile dal sito di Regione Lombardia e di ARPA, che il Gestore dovrà provvedere a adattare specificatamente alla propria realtà aziendale, allegandolo alla documentazione di riesame. Come già indicato nella BAT 1, il Protocollo potrà essere oggetto di verifiche e revisioni da parte del Gestore nel corso degli anni. Non è necessario che le successive revisioni siano inviate ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure saranno oggetto di verifiche durante le visite ispettive. L'indice del documento "Protocollo di Accettazione e di Gestione Rifiuti" potrà essere utilizzato per la predisposizione di analoghi Protocolli per altre tipologie di trattamento, ferma restando la possibilità per il Gestore di adattarli specificatamente alla propria realtà aziendale.

Si allega check list di verifica sulle procedure di accettazione di ARPA Lombardia (Allegato A1).

### **BAT 3 – Inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi**

*Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (BAT 1), un*

*inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda le caratteristiche da i) a iii)*

Le BATC introducono il concetto di rilevante sia per l'identificazione dei flussi di emissioni in aria e acqua da considerare sia per i parametri da monitorare e che sono oggetto di limite. È importante sottolineare come – giustamente – non vi sia una «regola» precisa per identificare i flussi rilevanti: è il Gestore che, conoscendo il proprio processo, li dovrà proporre così come dovrà individuare quali siano i parametri «pertinenti».

L'individuazione dei parametri «rilevanti» da parte del Gestore dovrà ovviamente discendere da una conoscenza approfondita dei rifiuti in ingresso: deve essere chiara la filiera di trattamento. L'Autorità Competente dovrà valutare le proposte e accettarle/modificarle o integrarle all'interno dell'autorizzazione.

Per attività esistenti e già autorizzate con AIA, la verifica può essere limitata alle sole eventuali varianti.

Si riportano di seguito alcune indicazioni generali per la compilazione dell'inventario dei flussi principali.

**Acque** – trattasi delle acque di processo; la gestione delle acque meteoriche è definita secondo normativa regionale e non ai sensi delle BATCW; la planimetria dovrà ovviamente riportare anche questa tipologia di flussi.

Alle acque di raffreddamento indiretto non si applicano i limiti delle BATCWT.

Le analisi sulle acque meteoriche effettuate nel corso degli anni – in caso di aziende esistenti – o – in caso di aziende nuove – per un periodo definito in autorizzazione a seconda della tipologia di rifiuti trattati dovranno essere utilizzate per definire la necessità o meno di un trattamento specifico sulle acque meteoriche stesse.

Nel caso si rendesse necessario un trattamento, i limiti allo scarico – ai sensi del d.lgs. 152/06 – andranno stabiliti per gli inquinanti abbattuti dal sistema di depurazione in essere; è possibile – in alternativa all'imposizione del limite – indicare una percentuale di abbattimento del contaminante considerato.

**Emissioni in atmosfera** – le emissioni individuate nell'inventario comprenderanno oltre a quelle derivanti dal trattamento dei rifiuti, anche le emissioni derivanti da centrali termiche (cui si applicheranno i limiti per i grandi o medi impianti di combustione a seconda della loro potenzialità) o da altre attività collaterali non riguardanti trattamento rifiuti. Non sono da considerare, se non eventualmente come elencazione, sfianti di serbatoi/silos non collegati direttamente ad impianti di trattamento, officine di manutenzione meccanica e simili e in generale tutte le emissioni definite ad inquinamento poco significativo dal d.lgs. 152/06.

**Sostanze/parametri pertinenti** – sostanze che possono ragionevolmente essere presenti nei flussi di aria e acqua viste materie prime/rifiuti in ingresso e il processo tecnologico applicato e di conseguenza la presenza nelle emissioni. Nelle BATC sono indicate sia come pertinenti sia come rilevanti: i due termini sono sovrapponibili.

I parametri pertinenti dovranno essere identificati valutando le caratteristiche dei rifiuti in ingresso, i trattamenti a cui sono sottoposti e i risultati analitici degli autocontrolli degli anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.

Per quanto concerne gli impianti nuovi, ove non è possibile la verifica con i dati degli autocontrolli pregressi, l'identificazione dei parametri pertinenti – oltre a caratteristiche del rifiuto e trattamento subito dallo stesso – prenderà in considerazione i risultati ottenuti in

impianti analoghi. È anche possibile utilizzare un piano di monitoraggio più “ampio” nel primo periodo di verifica su un impianto nuovo da “adattare” in seguito.

Il documento europeo di indirizzo tecnico sul monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installation (<https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-reference-report-monitoring-emissions-air-and-water-ied-installations-industrial>)

#### **BAT 4 - Stoccaggi**

*Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate da a) a d).*

La BAT è relativa alla struttura fisica e all'ubicazione del deposito dei rifiuti; per gli impianti esistenti questa valutazione è già stata effettuata; in questo caso occorrerà verificare l'eventuale necessità di adeguamenti.

Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare - valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte - l'utilizzo delle aree di stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell'identificazione con cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà essere garantito il deposito in sicurezza con l'ausilio di presidi ambientali adeguati e il versamento delle fidejussioni.

Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti un piano di gestione di tali aree.

#### **BAT 5 – Movimentazione rifiuti**

*Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.*

Si veda BAT2 – si tratta di attività che rientrano in quelle descritte all'interno del “Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti”.

#### **BAT 6 – Monitoraggio gestionale emissioni idriche**

*Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).*

Questa BAT è relativa al monitoraggio nelle emissioni idriche dei parametri di processo e non al monitoraggio richiesto nella BAT 7; i parametri da monitorare – sia con strumentazione in continuo sia con analisi discontinue – dipendono ovviamente dal tipo di trattamento che subiscono le acque reflue.

Si possono avere casi semplici – scarico senza trattamento preliminare – dove possono essere sufficienti misure di portata e/o pH e/o T e altri più complessi quali ad esempio uno scarico derivante da un trattamento chimico – fisico dei reflui ove occorre una misurazione e registrazione di diversi parametri (conduttività, pH, ecc.).

Questo tipo di monitoraggio deve essere inserito nel sistema di gestione ambientale (si veda BAT1 punto V).

#### **BAT 7 – Monitoraggio emissioni idriche**

*La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste*

*nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.*

#### **BAT 8 – Monitoraggio emissioni in atmosfera**

*La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente, come più dettagliatamente indicato nella BAT 8.*

Le BAT 7 e 8 definiscono in modo dettagliato frequenze, parametri e metodi analitici da utilizzare nel monitoraggio delle emissioni sia in aria sia in acqua da parte dei Gestori.

I metodi analitici indicati nelle tabelle delle BAT 7 e 8 sono obbligatori con possibilità di scelta di metodi alternativi solo nel caso in cui il metodo analitico non sia esplicitamente indicato, o sia indicato in modo generico (sono disponibili vari metodi EN).

Alcuni parametri sono unicamente oggetto di monitoraggio – senza che siano indicati BAT-AEL perché la Commissione ha ritenuto che non vi fossero sufficienti dati per definire un BAT-AEL: non deve quindi essere imposto un valore limite mutuato da normativa statale o regionale precedente all'emissione delle BATCWT. Altri parametri non sono riportati nella normativa nazionale (ad es. AOX, indice fenolico).

Per quanto concerne i parametri per cui non sono disponibili metodi EN (es. PFAS, ritardanti bromurati di fiamma ecc.) le indicazioni del Settore Laboratori di ARPA sono indicate nell'ALLEGATO A2; eventuali altri metodi analitici proposti dai Gestori dovranno essere valutati da ARPA Lombardia.

All'interno dell'Allegato A2 è presente l'elenco dei PFAS che si ritiene debbano essere ricercati; per quanto concerne i ritardanti bromurati di fiamma dovranno essere ricercati quelli individuati all'interno della normativa europea sui POP's (Regolamento (UE) 2019/1021); anche questo elenco è riportato nell'ALLEGATO A2.

Le indicazioni sulle modalità di monitoraggio sono all'interno del Reference Report citato nel commento BAT 2; è, inoltre, disponibile sul sito di ARPA Lombardia l'elenco dei metodi per le emissioni in atmosfera

(<https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf>.)

Le indicazioni relative ai metodi analitici per gli scarichi idrici sono state riportate nell'ALLEGATO A3.

Gli autocontrolli devono essere effettuati da laboratori accreditati; preferibilmente deve essere accreditata anche la singola prova per la matrice presa in considerazione. I laboratori che effettuano solo analisi di tipo gestionale non devono essere necessariamente accreditati.

Le eventuali anomalie di strumenti di misura in continuo (sia aria che acqua), dovranno essere gestite prevedendo o misure alternative o strumenti di back up; le relative procedure dovranno essere contenute nei Manuali di Gestione SME (aria) o nei Manuali di Gestione Strumenti di misura (acqua)

#### **BAT 9 – emissioni diffuse di composti organici**

*La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate nella BAT 9*

La BAT 9 si applica unicamente ai trattamenti rifiuti indicati nella BAT stessa. Il monitoraggio utilizza una o una combinazione di misure, bilanci di massa, fattori di emissione.

Si segnala per impianti particolarmente complessi l'utilizzo della versione "semplificata" del metodo LDAR (Leak Detection And Repair), si veda il documento ISPRA di cui al link che segue alla sezione "SMART LDAR":

<http://www.isprambiente.gov.it/files/ippc/ispra-18712-01-06-11-mod-att-pmc-ii-em-all-h-ldar.pdf>

Ulteriori informazioni nella Linea guida EPA

<https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-02/documents/ldarguide.pdf>

## **BAT 10 Monitoraggio odori**

*La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. L'applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.*

Il problema delle molestie olfattive ha maggiore o minore rilevanza a seconda del processo di trattamento (trattamenti di tipo biologico quali compostaggio o trattamento biologico di rifiuti liquidi hanno un impatto maggiore rispetto ad esempio a un recupero RAEE) e della distanza dall'impianto di abitazioni o altri recettori sensibili (scuole, parchi pubblici).

Per impianti esistenti che non hanno avuto nella conformazione impiantistica autorizzata e in essere problemi di molestie olfattive, può essere sufficiente un approfondimento all'interno del "Protocollo di accettazione e gestione rifiuti"; per gli altri il monitoraggio odori dovrà essere integrato – come pure le altre azioni previste nella successiva BAT 12 – all'interno di uno specifico piano di gestione odori.

Occorre tener presente, inoltre, quanto previsto nella DGR 3018/12 15 febbraio 2012 - n. IX/3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno".

Per quanto concerne impianti nuovi occorre procedere – in accordo con quanto previsto nella DGR 3018/12 – alla valutazione modellistica preventiva dell'impatto odorigeno.

Per quanto riguarda i metodi analitici le misure dovranno essere eseguite secondo norme EN (olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione agli odori) o utilizzando metodi alternativi quali la stima dell'impatto dell'odore.

Nella definizione del limite per gli odori occorre sempre considerare che le molestie olfattive dipendono spesso non tanto dalle emissioni convogliate quanto da quelle diffuse. Il range del BAT AEL è particolarmente ampio (200 – 1000 UO<sub>E</sub>/Nm<sup>3</sup>) si ricorda che – per i biofiltri a servizio degli impianti di compostaggio la DGR 16 aprile 2003 n. 12764 indica il valore di 300 UO<sub>E</sub>/Nm<sup>3</sup> che ricade all'interno di questo range ed è stato ampiamente testato.

Si segnala l'utilità di una centralina meteo almeno per la verifica della velocità e direzione del vento, in ALLEGATO A4 sono riportate le indicazioni tecniche minime da applicarsi per le stazioni meteo di nuova installazione. Per le stazioni meteo già in essere si ricorda l'importanza di eseguire manutenzione e tarature secondo quanto indicato dal produttore.

## **BAT 11 -monitoraggio dei consumi**

*La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue, come più dettagliatamente indicato nella BAT 11.*

I risultati dei monitoraggi dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni di AIDA. Per quanto concerne il monitoraggio dei consumi energetici finalizzato al risparmio di energia, un utile riferimento è la norma UNI EN ISO 50001 "Sistemi di gestione dell'energia – requisiti e linee guida per l'uso".

**BAT 12 – sistema di gestione odori**

*Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi riportati di seguito: protocollo contenente azioni e scadenze; un protocollo per il monitoraggio degli odori; un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati; un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le fonti, caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione.*

Si veda commento alla BAT 10.

**BAT 13 – prevenzione delle emissioni di odori**

*Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a c).*

Si veda il commento alla BAT 10.

**BAT 14 – prevenzioni emissioni diffuse**

*Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito, come più dettagliatamente indicato nella BAT 14.*

La BAT deve essere declinata secondo la tipologia di impianto di trattamento; ad esempio, per chi effettua recupero di solventi la BAT consiste nell'implementare un sistema di verifica delle perdite di SOV (vedi BAT 9), per altre tipologie di impianti si tratta di accorgimenti gestionali che devono essere richiamati nel "Protocollo di accettazione e Gestione Rifiuti" (esempio: pulizia del deposito rifiuti programmata, indicazione della caduta dall'alto, caratterizzazione nastri trasportatori).

**BAT 15 – combustione in torcia**

*La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe tecniche di corretta progettazione degli impianti e gestione degli impianti.*

**BAT 16 – riduzione delle emissioni provenienti dalla combustione in torcia**

*Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare le tecniche di corretta progettazione dei dispositivi di combustione in torcia e monitoraggio e registrazione dei dati.*

Le torce sono di emergenza a servizio di impianti che trattano/utilizzano biogas/syngas/biometano; in quanto dispositivi di emergenza sono state riportate unicamente le caratteristiche costruttive minime: non devono essere effettuati campionamenti alle emissioni in atmosfera. Le torce a servizio di impianti rifiuti analoghi a raffinerie/industri chimiche non ricadono in questa fattispecie.

Le torce di emergenza per biogas/syngas/biometano, secondo quanto previsto dalla normativa regionale lombarda DGR 17322 del 28 novembre 2019 devono essere dotate di contatore di riferimento e rispettare almeno i seguenti requisiti:

- Torcia chiusa;
- Temperatura > 1000°C;
- Ossigeno libero 6%;

- Tempo permanenza 0,3 sec.

Deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma e in caso di mancata riaccensione un dispositivo di blocco con allarme. Il tempo di permanenza viene calcolato come il rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita, con il volume dei fumi di combustione emessi nell'unità di tempo.

#### **BAT 17 – prevenzione delle emissioni di rumore e vibrazioni**

*Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati da I a IV.*

#### **BAT 18 - gestione delle emissioni di rumore e vibrazioni**

*Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a e).*

Per quanto concerne le emissioni acustiche, occorre fare riferimento alla normativa italiana (D.lgs. 447/95, DPCM 1/3/91; DPCM 14/11/97) e regionale (L.R. 13/2001, DGR 8313/2002, DGR 7477/2017) che prevede - per nuovi impianti o per modifiche d'impianto/lavorazione - la redazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. La competenza in materia è generalmente comunale, i limiti di immissione/emissione, a cui fare riferimento, sono quelli derivanti dalla Zonizzazione Acustica Comunale e le eventuali postazioni di misura esterne dovranno essere scelte in accordo con l'Autorità Competente.

Il monitoraggio del rumore dovrà essere limitato alle verifiche iniziali/a seguito di modifica dell'impianto.

Per quanto concerne invece le vibrazioni, non è presente normativa specifica nazionale. Per le valutazioni preventive, possono essere applicate le seguenti norme tecniche: UNI 9614:2017, "Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo"; UNI ISO 2631-1:2014, "Vibrazioni meccaniche e urti -Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero. Parte 1: Requisiti generali"; UNI ISO 2631-2:2018, "Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni trasmesse al corpo intero – Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)".

Poiché le norme tecniche prevedono che le misure di vibrazioni siano effettuate in ambiente abitativo, non si ritiene fattibile un monitoraggio in seguito all'avvio dell'attività/modifica dell'impianto. Devono, ovviamente, essere poste in atto tutte le possibili misure di mitigazione (ad esempio ammortizzatori per le attività di frantumazione) individuate in fase di valutazioni preliminari.

#### **BAT 19 – ottimizzazione del consumo di acqua e riduzione acque reflue**

*Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche da a) a i).*

Il monitoraggio del consumo idrico permette di valutare scostamenti eccessivi da un anno all'altro eliminando così eventuali perdite; tranne casi particolari, non è necessario un rilievo maggiore. È, invece, necessaria una valutazione della gestione delle acque meteoriche sia come loro separazione e trattamento (RR 4/06), sia per quanto concerne la loro gestione e recupero, in relazione alle disposizioni in merito all'invarianza idraulica (RR 8/2019) da applicarsi per impianti nuovi o modifiche sostanziali. Per impianti nuovi deve essere applicato il punto i) della BAT relativo alla disponibilità di stoccaggio temporaneo di acque

reflue generate in condizioni operative non normali (incidenti/incendi), in caso di impianti esistenti o di modifiche sostanziale la valutazione va fatta caso per caso.

#### **BAT 20 – gestione delle acque reflue**

*Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate da a) a r).*

Questa BAT si riferisce al trattamento delle acque di processo e deve essere declinata a seconda della tipologia di impianto. L'eventuale trattamento delle acque meteoriche (si veda commento **Acque** BAT 3) può utilizzare una o una combinazione delle tecniche elencate.

#### **BAT 21 – gestione di inconvenienti e incidenti**

*Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare le tecniche indicate da a) a c), nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1).*

All'interno del sistema gestionale di cui alla BAT1 devono essere presenti le misure preventive per evitare incidenti e malfunzionamenti e le relative procedure in caso questi avvengano.

Le anomalie/inconvenienti ed incidenti dovranno essere segnalate alle autorità competenti, al Comune interessato e ad ARPA; per far ciò occorre che il Gestore all'interno della propria procedura disponga di un modello di comunicazione e dei recapiti a cui inviarlo (ivi compresi eventuali numeri di emergenza/reperibilità degli Enti).

Deve, inoltre, essere predisposto e tenuto aggiornato il Piano di Emergenza interna per gli impianti di trattamento rifiuti (art. 26 bis Legge 132/2018, Circolare 2730 del 13/2/2019) trasmettendo le informazioni alla locale Prefettura e di effettuare la valutazione in merito all'assoggettabilità al d.lgs. 105/15 (cosiddetta Seveso Ter) ponendo particolare attenzione alla classificazione come "pericoloso per l'ambiente" che non è sovrapponibile all'analogia classificazione dei rifiuti. (Allegato A5 Classificazione miscele ai fini Seveso).

#### **BAT 22 - efficienza nell'uso dei materiali**

*Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.*

Questa BAT non è sempre applicabile sia per tipologia di trattamento sia perché, come riportato nella BAT stessa, possono esserci dei problemi di contaminazioni rappresentati dalla presenza di impurità o di incompatibilità.

#### **BAT 23 - efficienza energetica**

*Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate: piano di efficienza energetica; registro del bilancio energetico.*

Si veda commento BAT 11.

#### **BAT 24 – riutilizzo imballaggi**

*Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).*

Questa BAT non è sempre applicabile, spesso non sono presenti imballaggi, va declinata per singolo impianto.